



Direzione Generale
 Ufficio Affari Generali
 Responsabile: Dott.ssa Roberta Filidei
 eb

Codice AOO: CLE
 Num. Prot.: 0048869 / 2016
 Data: 06/10/2016
 Rep: Decreti rettorali
 Num: 1157/2016

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- VISTA:** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche;
- PRESO ATTO:** della necessità di rivalutare la disciplina relativa alla gestione degli appelli di esame prevista dal Regolamento didattico d'Ateneo, soprattutto per quanto riguarda gli appelli straordinari riservati a determinate categorie di studenti;
- VISTE:** le proposte di modifica del Regolamento sopra citato emerse in seno alla Commissione I – Didattica e attività studentesche nella seduta del 20 novembre 2015;
- RITENUTO:** pertanto necessario modificare gli articoli 23 e 27 del Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTA:** la delibera 25 novembre 2015, n. 198, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche sopracitate;
- VISTA:** la delibera 2 dicembre 2015, n. 302, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle predette modifiche;
- VISTA:** la comunicazione inviata al MIUR via pec in data 16 marzo 2016, n. 15100, e ricevuta il giorno stesso per i controlli previsti dalla Legge 168/89;
- VISTA:** la nota 7 aprile 2016, n. 8986 con la quale in riferimento alle proposte di modifiche del regolamento didattico di Ateneo il CUN non ha espresso nessuna osservazione in merito;
- PRESO ATTO:** che sono decorsi i 180 giorni previsti dalla legge dalla suddetta data di ricezione e che il Ministero non ha inviato alcun rilievo in merito alle modifiche sopracitate;
- RITENUTO NECESSARIO:** autorizzare il Rettore, in sede di emanazione del regolamento in parola, ad apportare ulteriori modifiche di mera natura tecnica e redazionale;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento Didattico di Ateneo così come di seguito riportato:

- All'articolo 2 è inserito il comma 15 e contestualmente sono rinumerati i successivi commi:
 - 15. per dipartimento, laddove compatibile con le norme statutarie, dipartimento e/o scuola interdipartimentale dell'Università di Pisa;
- All'articolo 20, comma 2, è sostituita la dicitura "*le date degli*", con la dicitura "*i periodi riservati agli*" e dopo la dicitura "*destinati agli esami di profitto*" è inserita la seguente

et

dicitura “di cui all’art. 23 comma 8” è inoltre sostituita la dicitura “il comma 10” del’ art. 23 con “il comma 13”.

• L’Articolo 23 è così riformulato:

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.

3. L’esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell’insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d’esame assicurare l’omogeneità dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.

4. La conduzione dell’esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d’esame.

5. L’esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del corso di studio.

6. La valutazione dell’esito dell’esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, è stabilita collegialmente dai componenti della commissione presenti all’esame. Può essere concessa la lode all’unanimità. Per i candidati che non hanno superato l’esame si indica nel verbale “abbandono” o “respinto”. L’esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria. L’esame superato non può essere ripetuto.

7. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.

8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all’art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Dette previsioni non si applicano nel caso di corsi di insegnamento che non sono stati ancora svolti. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei.

9. I dipartimenti su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenuti a prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati a studenti/studentesse:

- lavoratori (cfr. art. 27)
- iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio (“fuori corso”);
- genitori con figli di età inferiore agli otto anni;
- in maternità;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- iscritti in qualità di ripetente.

Il numero di appelli straordinari deve garantire agli studenti sopra elencati la possibilità di fruire di un numero complessivo di appelli pari a due più il numero minimo previsto dal precedente comma 8, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. L’iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l’inizio degli stessi.

10. Tra le date d'inizio degli appelli di cui al comma 8 devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio.

11. Nel caso di insegnamenti che prevedono prove scritte o pratiche ed in presenza di motivate e rilevanti difficoltà logistiche e organizzative, di cui deve essere data comunicazione in commissione didattica del dipartimento e/o delle scuole in sede di definizione del calendario didattico è data facoltà ai dipartimenti di limitare gli appelli straordinari di cui al precedente comma 9 alla sola prova orale. Si intende che le eventuali altre prove devono essere state superate in appelli precedenti dello stesso anno accademico.

12. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste.

Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al senato accademico.

13. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame.

14. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli.

15. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 20 comma 3, devono essere pubblicate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al direttore di dipartimento. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.

16. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d'esame proposta.

17. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 24, comma 7, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo. I consigli di dipartimento, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo.

18. Gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d'esame rimangono quelle dell'anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l'esame su un programma diverso da quello svolto nell'ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno 10 giorni prima dell'appello d'esame.

19. Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea o diploma.

20. Possono far parte delle commissioni d'esame i professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o di settore affine, ed eventualmente i soggetti titolari di incarico di insegnamento; ne possono fare parte, come supplenti, anche cultori della materia.

21. Le commissioni sono nominate dal presidente del corso di studio. La nomina della commissione deve contenere l'indicazione del presidente, dei membri e dei relativi supplenti. Per ciascun insegnamento è prevista una commissione per ogni partizionamento, di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo. Coloro che devono necessariamente farne parte sono il titolare del partizionamento e i responsabili didattici dei singoli moduli.

22. Le funzioni di presidente sono svolte dal titolare del partizionamento. I presidenti supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio tra tutti i soggetti che compongono la commissione.

23. La valutazione delle prove di esame deve essere fatta alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.

24. In caso di impedimento motivato del presidente o dei presidenti supplenti, il presidente del corso provvede alla nomina di un sostituto.

25. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

26. Le commissioni rimangono in carica, di norma, fino al 31 maggio successivo alla conclusione dell'anno accademico per il quale le commissioni sono state nominate.

27. Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l'esame di profitto è normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al termine delle lezioni.

28. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

- All'articolo 27, comma 5, il primo capoverso "*Per ogni insegnamento, agli studenti lavoratori deve essere garantito un numero di appelli d'esame pari a due più il numero minimo di appelli previsto dall'art. 23, comma 8 del presente regolamento, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. I dipartimenti, su proposta dei consigli di corso di studio, sono pertanto tenuti a garantire, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori fino al raggiungimento di tale numero minimo. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi.*" viene eliminato.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione ed è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

